Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 13 aprile 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 104 DEL 13 APRILE 1984:

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di prezzi, sovrapprezzi e condizioni di fornitura dell'energia elettrica. (Provvedimento n. 12/1984).

(1958)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1983, n. **1113.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 51, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

malattie infettive dell'infanzia;
medicina delle comunità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 364

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1983, n. **1114.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 37, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia dell'Europa contemporanea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 336

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1983, n. **1115.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 54, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

patologia urologica;
igiene ambientale e del territorio;
semeiotica ostetrica;
fisiopatologia ostetrico-ginecologica;
fisiopatologia della riproduzione umana;
chirurgia neonatale;
terapia neurologica;
neurofisiopatologia;
ematologia;
analisi biologiche;
idrologia medica;
ematologia pediatrica;
terapia pediatrica sistematica;
nefrologia pediatrica;
semeiotica cardiovascolare;
fisiopatologia e terapia del dolore;
malattie del ricambio del bambino;
oftalmologia pediatrica;
neuroftalmologia;
psicopatologia forense;
chimica tossicologica forense;
chirurgia oncologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 346

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. **1116.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 118, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

paleontologia stratigrafica;
complementi di mineralogia e pietrografia;
speleologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 357

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. **1117.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 1133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 58, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

agiografia;
storia del Mediterraneo antico orientale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 355

LEGGE 3 aprile 1984, n. **63**.

Eliminazione del termine stabilito dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1977, n. 907, ai fini della concessione del distintivo d'onore di « Volontario della Libertà ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le domande per la concessione del distintivo d'onore dei « Volontari della Libertà » possono essere presentate dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1977, n. 907, con le modalità dalla stessa previste senza limiti temporali.

Conseguentemente è abrogato l'articolo 3 della predetta legge 1° dicembre 1977, n. 907.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1984

PERTINI

CRAXI — SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETO-LEGGE 12 aprile 1984, n. **64**.

Disciplina del collocamento dei lavoratori per l'esecuzione di lavori di forestazione nel territorio della regione Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la necessità e l'urgenza di disciplinare il collocamento dei lavoratori per l'esecuzione di lavori di forestazione nel territorio della regione Calabria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per l'attuazione degli interventi straordinari di competenza regionale nei settori della silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili, anche ai fini del potenziamento dei comparti agricolo e turistico, nel territorio della regione Calabria, la regione medesima, i consorzi e gli altri enti regionali possono assumere, mediante richiesta nominativa e con contratto a tempo determinato, il personale strettamente necessario per l'esecuzione delle attività programmate, scegliendo esclusivamente tra i lavoratori che non siano titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità e che nell'anno precedente abbiano prestato la loro opera, presso l'ente datore di lavoro, per almeno 51 giornate. La durata del contratto di lavoro non potrà essere fissata in un numero di giornate superiore a quello delle giornate prestate nell'anno precedente.

2. Prima di formulare le richieste di avviamento al lavoro, gli enti di cui al precedente comma 1 sono tenuti a comunicare agli uffici di collocamento l'elenco dei lavoratori occupati nell'anno precedente, indicando per ciascun lavoratore il numero delle giornate di lavoro prestate. Gli uffici di collocamento non potranno rilasciare il nulla osta di avviamento al lavoro per i lavoratori che non siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1.

3. I lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi del presente articolo non sono computabili ai fini dell'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 2.

1. Le esigenze di manodopera che si verifichino in determinati cantieri sono soddisfatte esclusivamente con assunzioni, da effettuare alle condizioni previste nel precedente articolo 1, di lavoratori che siano esuberanti rispetto al fabbisogno funzionale di altri cantieri e siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo.

2. Per l'attuazione delle compensazioni di manodopera, gli enti di cui al precedente articolo 1, quando abbiano necessità di un numero di giornate di lavoro

inferiore a quello delle giornate svolte nell'anno precedente, sono tenuti a darne comunicazione alla regione. La regione accerta la congruità del numero dei lavoratori utilizzati dai singoli enti rispetto ai lavori da effettuare.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto per il primo quadrimestre dell'anno 1984 valutato in lire 86,65 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento « concessione alla regione Calabria di un contributo speciale per favorirne lo sviluppo socio-economico ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1984

PERTINI

CRAXI — DE MICHELIS — PANDOLFI — GORIA — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1984
Atti di Governo, registro n. 49, *foglio n.* 38

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 4 aprile 1984.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981, recante « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero ».

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, recante « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero », e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le causali 49 *a*), 52 e 54 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

« Causale 49 *a*) - *Spese di viaggio e soggiorno a scopo di turismo*

Esborsi - Assegnazione di valuta estera fino a L. 1.600.000 a favore di ciascun residente per ogni viaggio all'estero, con l'osservanza dei limiti e delle modalità prescritti dalle circolari di attuazione e applicazione ».

« Causale 52 - *Servizi turistici*

Esborsi - Trasferimenti bancari senza limiti d'importo a favore di non residenti prestatori dei servizi, ivi compresi quelli alberghieri e di crociera, o intermediari nel settore dei servizi medesimi, con l'osservanza delle modalità prescritte dalle circolari di attuazione e applicazione ».

« Causale 54 - *Locazione di immobili*

Esborsi - Limitatamente agli immobili siti all'estero, la cui locazione sia strumentale alla esecuzione di operazioni autorizzate. Se l'immobile è preso in locazione a scopo di turismo, questa deve avere durata non superiore alla effettiva permanenza all'estero del residente e l'esborso deve essere effettuato ai sensi della causale 52 e con le modalità prescritte dalle circolari di attuazione e applicazione ».

Art. 2.

La causale 49 *b*) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è abrogata.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 2 maggio 1984.

Roma, addì 4 aprile 1984

Il Ministro: CAPRIA

(1989)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 aprile 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società di mutuo soccorso « Lloyd italiano - Società mutua previdenza ed assistenza assicurazione », in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63. e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la nota in data 21 febbraio 1984, con la quale il tribunale civile e penale di Firenze ha comunicato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, con sentenza in data 7 febbraio 1984, è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società di mutuo soccorso « Lloyd italiano - Società mutua previdenza ed assistenza assicurazione », con sede in Firenze, viale Guidoni n. 179;

Considerato che, ai sensi dell'art. 195, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, occorre conseguentemente disporre la liquidazione coatta amministrativa della società di mutuo soccorso « Lloyd italiano - Società mutua previdenza ed assistenza assicurazione », con sede in Firenze;

Visto l'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Vista la nota in data 7 marzo 1984, n. 185/sms/300, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di non avere elementi ostativi all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della predetta società di mutuo soccorso « Lloyd italiano - Società mutua previdenza ed assistenza assicurazione », con sede in Firenze;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta del 1° marzo 1984 ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La società di mutuo soccorso « Lloyd italiano - Società mutua previdenza ed assistenza assicurazione », con sede in Firenze, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Alberto Basetti Sani.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della società di mutuo soccorso « Lloyd italiano - Società mutua previdenza ed assistenza assicurazione », con sede in Firenze.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(1990)

DECRETO 3 aprile 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società di mutuo soccorso « The Previdenthial 1886 », in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni integrative e modificative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la nota in data 22 febbraio 1984, n. 0116, recante la proposta dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 75 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nei confronti della società di mutuo soccorso « The Previdenthial 1886 », con sede in Napoli;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private, nella quale sono indicati i fatti e gli accertamenti che costituiscono presupposto della proposta anzidetta;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare quello dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esula dagli scopi e dalle finalità delle società di mutuo soccorso che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, secondo il quale l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere stipulata soltanto con imprese autorizzate all'esercizio a norma del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Considerato che la predetta società di mutuo soccorso « The Previdenthial 1886 » è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959;

Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio di attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi speciali, non ancora emanate;

Visto l'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta ammi-

nistrativa delle società che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Vista la nota in data 10 febbraio 1984, n. 124/sms, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato di non poter esprimere alcun parere in merito all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della predetta società di mutuo soccorso « The Providenthial 1886 », in quanto non risulta iscritta tra le società di mutuo soccorso;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta del 1° marzo 1984 ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La società di mutuo soccorso « The Providenthial 1886 », con sede in Napoli, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Luigi Campese.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della società di mutuo soccorso « The Providenthial 1886 » ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(1991)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 19 dicembre 1983, n. **1118.**

Modificazioni alla denominazione e allo statuto dell'Istituto di studi romani, in Roma.

N. 1118. Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, vengono approvate la modificazione della denominazione dell'Istituto di studi romani, in Roma, che assume quella di « Istituto nazionale di studi romani », e la modificazione dell'art. 1 dello statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1979, n. 557.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1984
Registro n. 15 *Beni culturali, foglio n.* 67

DECRETO 19 dicembre 1983, n. **1119.**

Autorizzazione all'Accademia nazionale dei Lincei, in Roma, ad accettare una donazione.

N. 1119. Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, l'Accademia nazionale dei Lincei, in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente nella somma di L. 300.000.000, per la costituzione di un fondo intestato al dott. Giuseppe Guelfi per l'assegnazione di borse di perfezionamento a giovani laureati in scienze biologiche o in medicina e chirurgia, che intendano eseguire ricerche presso istituti di scienze biologiche e biomediche dell'Università di Firenze, Pisa, Siena o presso la Scuola normale superiore di Pisa, disposta dalla sig.ra Emma Collavoli vedova Guelfi, con atto 15 luglio 1982, n. 4745/1267 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Ramondelli, notaio in Roma, e registrato a Roma in data 23 luglio 1982, n. 28895.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1984
Registro n. 15 *Beni culturali, foglio n.* 228

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 680/84 della commissione, del 15 marzo 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 591/84 che istituisce una tassa di compensazione e che sospende l'applicazione del dazio doganale preferenziale all'importazione di mele originarie della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 681/84 della commissione, del 15 marzo 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 682/84 della commissione, del 15 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 683/84 della commissione, del 15 marzo 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 684/84 della commissione, del 15 marzo 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 685/84 della commissione, del 15 marzo 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 73 *del* 16 *marzo* 1984.

(70/C)

Regolamento (CEE) n. 686/84 della commissione, del 15 marzo 1984, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 75 *del* 19 *marzo* 1984.

(71/C)

Regolamento (CEE) n. 687/84 della commissione, del 16 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 688/84 della commissione, del 16 marzo 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 689/84 della commissione, del 14 marzo 1984, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 150/84.

Regolamento (CEE) n. 690/84 della commissione, del 14 marzo 1984, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 691/84 della commissione, del 14 marzo 1984, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine non disossate detenute da alcuni organismi di intervento.

Regolamento (CEE) n. 692/84 della commissione, del 14 marzo 1984, che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 984/81.

Regolamento (CEE) n. 693/84 della commissione, del 14 marzo 1984, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 694/84 della commissione, del 14 marzo 1984, che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79.

Regolamento (CEE) n. 695/84 della commissione, del 15 marzo 1984, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento danese, francese ed irlandese e destinate ad essere esportate.

Regolamento (CEE) n. 696/84 della commissione, del 14 marzo 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica del Kenia a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 697/84 della commissione, del 14 marzo 1984, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica del Sudan a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 698/84 della commissione, del 14 marzo 1984, relativo alla fornitura di frumento duro alla Repubblica di Tunisia a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 699/84 della commissione, del 16 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2300/73 relativo alle modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 700/84 della commissione, del 16 marzo 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al cloruro di ammonio, della sottovoce 28.30 A ex I della tariffa doganale comune, originario della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 701/84 della commissione, del 16 marzo 1984, che fissa le tasse di compensazione nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 702/84 della commissione, del 16 marzo 1984, che fissa gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 703/84 della commissione, del 16 marzo 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 704/84 della commissione, del 16 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 705/84 della commissione, del 16 marzo 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 706/84 del Consiglio, del 16 marzo 1984, che impone un dazio compensativo definitivo nell'ambito della procedura antisovvenzione relativa alle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari della Spagna e che prevede la riscossione definitiva del dazio provvisorio.

Pubblicati nel n. L 74 *del* 17 *marzo* 1984.

(72/C)

Regolamento (CEE) n. 707/84 della commissione, del 19 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 708/84 della commissione, del 19 marzo 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 709/84 della commissione, del 14 marzo 1984, che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 710/84 della commissione, del 14 marzo 1984, che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2329/79.

Regolamento (CEE) n. 711/84 della commissione, del 19 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 262/79, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari.

Regolamento (CEE) n. 712/84 della commissione, del 16 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2956/83 e che porta a 1.150.000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.

Regolamento (CEE) n. 713/84 della commissione, del 16 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2958/83 e che porta a 730.000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento britannico.

Regolamento (CEE) n. 714/84 della commissione, del 16 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 91/84 e che porta a 900.000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese.

Regolamento (CEE) n. 715/84 della commissione, del 19 marzo 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 716/84 della commissione, del 19 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 717/84 della commissione, del 19 marzo 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 76 *del* 20 *marzo* 1984.

(73/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Rinvio della elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1984 viene fissata per i giorni 20 e 21 maggio 1984 la data dell'elezione per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione a competenza generale del Ministero dell'interno.

Tutti i termini vengono riaperti, tutte le scadenze sono prorogate in relazione alla nuova data dell'elezione, ed è confermata la validità delle liste presentate nel periodo antecedente al rinvio.

(2028)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani ed altri animali domestici. (Ordinanza 7 aprile 1984)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità sulla profilassi della rabbia silvestre espresso nella seduta del 18 dicembre 1981;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 2 aprile 1984, concernente la disciplina della produzione, acquisto, distribuzione ed impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali;

Ritenuta la esigenza di adottare misure profilattiche per fronteggiare il pericolo della rabbia silvestre, tutt'ora presente nei Paesi confinanti con l'Italia ed in alcune province del territorio nazionale a ridosso dell'arco alpino;

Attesa quindi la necessità di conferire uno stato immunitario ai cani ed agli altri animali domestici presenti nelle zone ove continuano a manifestarsi casi di rabbia silvestre e nelle zone maggiormente esposte al pericolo di contagio;

Ordina:

Art. 1.

Nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e nelle province autonome di Bolzano e di Trento è resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio dei cani, dei bovini, degli ovini, dei caprini e degli equini che si trovano esposti al contagio della infezione rabida.

Le competenti autorità delle regioni e province autonome indicate al precedente comma, in relazione alla valutazione del rischio del contagio, individuano le zone, stabilendone l'ampiezza, nelle quali deve essere effettuata la vaccinazione antirabbica precontagio.

Con lo stesso provvedimento determinano altresì le specie animali che nelle predette zone, in relazione al rischio del contagio devono essere sottoposte al trattamento vaccinale antirabbico.

Art. 2.

Le operazioni di vaccinazione dovranno, di norma, avere inizio il 16 aprile 1984 per concludersi il 16 agosto 1984.

La data di inizio e quella di completamento degli interventi vaccinali può essere anticipata o differita per particolari necessità profilattiche o di ordine tecnico organizzativo, dandone tempestiva segnalazione al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari.

Art. 3.

A completamento delle disposizioni di cui ai precedenti articoli le autorità sanitarie delle regioni non indicate all'art. 1 possono, previa autorizzazione del Ministero della sanità, disporre l'obbligo della vaccinazione antirabbica preinfezionale dei cani e di altre specie animali fra quelle previste dall'art. 1 ove ricorrano giustificati motivi epizootologici.

Art. 4.

Le competenti autorità sanitarie predispongono, per i trattamenti immunizzanti dei cani, piani di vaccinazioni nei quali devono essere, tra l'altro, individuate le strutture pubbliche o private nelle quali sono eseguiti i trattamenti stessi. La individuazione di dette strutture deve consentire un adeguato espletamento del servizio in relazione alle esigenze territoriali ed ai tempi prefissati per il completamento delle vaccinazioni. In detti piani saranno altresì indicati i giorni e le ore in cui sono effettuati i trattamenti immunizzanti.

Art. 5.

Le vaccinazioni di cui ai precedenti articoli sono effettuati dai veterinari delle unità sanitarie locali o da veterinari liberi professionisti appositamente incaricati dall'autorità sanitaria competente per territorio.

Alle spese derivanti dall'acquisto, distribuzione ed impiego del vaccino antirabbico le regioni, le province autonome e le unità sanitarie locali, ciascuno per la parte di propria competenza, provvedono in conformità delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 26 marzo 1984 citato in premessa.

L'onere derivante dalle suddette spese grava sui fondi assegnati alle regioni e province autonome sul capitolo 5941 del bilancio del Ministero del tesoro, esercizio finanziario 1984, concernente il Fondo sanitario nazionale.

Art. 6.

I proprietari dei cani che non intendano avvalersi delle prestazioni vaccinali antirabbiche da parte dei veterinari di cui al precedente art. 5 possono rivolgersi ad altri veterinari regolarmente iscritti all'albo professionale ed appositamente autorizzati dalla competente autorità sanitaria.

In quest'ultimo caso le spese per l'acquisto del vaccino e la prestazione veterinaria sono a carico dei proprietari interessati.

Art. 7.

Delle avvenute vaccinazioni, oltre agli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 65 del vigente regolamento di polizia veterinaria, deve essere rilasciato ai proprietari dei cani vaccinati un attestato conforme al modello allegato.

Art. 8.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà immediatamente in vigore.

Roma, addì 7 aprile 1984

Il Ministro: DEGAN

ALLEGATO

REGIONE . . . . U.S.L. n. . .

Comune di . . . . . .

Attestato n. . . . .

Il sottoscritto veterinario . . . . attesta di aver praticato in data . . . . . . la vaccinazione antirabbica precontagio al cane di sesso . . . . di età . . . di razza . . . . di taglia . . appartenente al sig. . . . . abitante in . . . .

Vaccino impiegato . . . . Serie . . .

Istituto produttore . . . .

Il veterinario vaccinatore

. . . .

(1995)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 12 marzo 1984 la società Cooperativa produttori agricoli « Co.Pr.A. » S.r.l., in Polignano a Mare (Bari), costituita per rogito notaio avv. Leonardo Pecchioli in data 30 ottobre 1962, repertorio n. 40826, registro società n. 4907/63, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del perito agrario Francesco Rifino.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1984 la società cooperativa edilizia « Gambulanum » Soc. coop. a r.l., in Gambugliano (Vicenza), costituita per rogito notaio dott. Amato Pelagatti in data 11 maggio 1976, repertorio n. 30783, registro società n. 7504, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1984 la società cooperativa agricola « Al.Co.S. - Allevamento consorziato suini - Società cooperativa a r.l. », in Busseto (Parma), costituita per rogito notaio dott. Aminta Rota in data 13 febbraio 1973, repertorio n. 17598, registro società n. 6864/73, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Giorgio Pagliari.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1984 la società cooperativa di consumo « Casa del popolo di Cavadone » Soc. coop. a r.l., in Verbania (Novara), costituita per rogito notaio dott. Cesare Crosetto in data 1° dicembre 1945, repertorio n. 11623, registro società n. 984, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Piero Maria Oldrini.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1984 la società cooperativa agricola « Cooperativa Viticultori S. Vittoria Soc. coop. a r.l. », in Sennariolo (Oristano), costituita per rogito notaio dottor Francesco Fele in data 16 marzo 1973, repertorio n. 20708, registro società n. 1377/73, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giovanni Enna.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1984, la società cooperativa di produzione e lavoro Graphica Nova, in Roma, costituita per rogito notaio dott. Agostino D'Ettorre in data 15 dicembre 1978, repertorio n. 3566, registro società n. 347/49, è stata sciolta ai sensi dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, ad ogni effetto di legge, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Dario Caniglia.

(1784)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Riconoscimento dell'istituto comunale di biologia marina di S. Caterina di Nardò

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, l'istituto comunale di biologia marina, in S. Caterina di Nardò, via Madonna dell'Alto.

(1799)

Riconoscimento dell'istituto di igiene della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, l'istituto di igiene della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari, in Cagliari, via G. T. Porcell n. 4.

(1800)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, *ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E.*, con telex n. 68006 del 10 aprile 1984 praticabili del 16 aprile 1984 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	634
Gasolio agricoltura	»	458
Petrolio agricoltura	»	447
Gasolio pesca e piccola marina	»	424
Petrolio pesca e piccola marina	»	414
Olio combustibile ATZ	L./kg	390
Olio combustibile BTZ	»	429

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali *A*	*B*	*C*	*D*	*E*
		—	—	—	—	—
Gasolio	L./lt	610	613	616	619	622
Petrolio (*)	»	666	669	672	675	678
Olio comb.le fluido	L./kg	521	524	527	530	533

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) *In canistri da 20 lt franco negozio.*

(2023)

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Affidamento del servizio relativo all'attuazione dell'intervento nel mercato del formaggio Pecorino Romano mediante acquisto del prodotto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge n. 610 del 14 agosto 1982 che riordina l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Considerato che l'art. 3 della citata legge di riordino dell'Azienda affida all'A.I.M.A. la competenza relativamente alle operazioni di provviste e acquisto sul mercato interno di prodotti agricoli e alimentari, nonché la reimmissione regolata sul mercato;

Considerato che l'attuale situazione di mercato del Pecorino Romano è caratterizzata dal crollo dei prezzi di vendita e dall'esistenza di notevoli quantitativi di prodotto invenduto;

Ritenuta pertanto l'urgenza di intervenire nel mercato del Pecorino Romano mediante acquisto di 25.000 q.li di prodotto, al fine di riequilibrare il mercato alla produzione;

Considerato che l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, prevede che per il compimento delle operazioni esecutive connesse a tale tipo di intervento, l'A.I.M.A. si avvale prioritariamente di associazioni ed unioni di produttori agricoli riconosciute, di cooperative di primo e secondo grado di produttori agricoli e loro consorzi, nonché degli altri operatori che risultino iscritti all'albo degli assuntori di cui allo stesso art. 8, secondo comma;

Ritenuto che ricorrono i presupposti previsti dalla legge per procedere, mediante trattativa privata, all'affidamento del servizio esecutivo di intervento nel settore del Pecorino Romano al consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano Soc. coop. a r.l., con sede in Roma, nella sua qualità di istituto preposto alla vigilanza ed al controllo della produzione e del commercio del Pecorino Romano;

Viste le condizioni generali delle convenzioni di assuntoria relative alle operazioni esecutive di intervento nel mercato agricolo, deliberate dal consiglio di amministrazione della A.I.M.A. in data 20-28 dicembre 1983 e successivamente approvate dal CIPAA nella seduta del 9 febbraio 1984;

Vista la delibera del 14 febbraio 1984 con la quale il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., preso atto della grave situazione della produzione e del mercato del Pecorino Romano, dà mandato al direttore generale di avviare tutte le procedure necessarie all'affidamento del servizio di assuntoria al consorzio per la tutela del Pecorino Romano e di firmare la relativa convenzione concordando anche i corrispettivi per il servizio;

Vista la delibera del CIPAA in data 29 marzo 1984, che autorizza l'A.I.M.A. ad intervenire mediante acquisto di q.li 25.000 di Pecorino Romano al prezzo massimo di L. 7.500 al kg più IVA della produzione 1983 (1° febbraio-30 giugno 1983) di qualità 1ª Export, 2ª Export, 1ª Italia e 2ª Italia;

Visto il parere del comitato consultivo nazionale di cui all'art. 5, lettera *C*), della legge di riordino dell'A.I.M.A. espresso nella seduta del 16 febbraio 1984;

Nell'adunanza del 20 marzo 1984;

Ha deliberato:

1. — Le operazioni di intervento nel mercato del formaggio Pecorino Romano prodotto nell'anno 1983 (1° febbraio-30 giugno 1983) e offerto all'intervento nel periodo di un mese a decorrere dalla data che sarà fissata dall'A.I.M.A. dopo l'espletamento delle formalità per l'affidamento del servizio, con comunicato da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare che forma parte integrante della presente deliberazione.

2. — Il compimento delle operazioni di cui al punto 1, per la parte afferente all'assuntore del servizio d'intervento, è affidato dall'A.I.M.A., mediante trattativa privata, al consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano, con sede in Roma, piazza Marucchi, 5, ente che, già preposto per decreto alla vigilanza ed al controllo della produzione e del commercio del Pecorino Romano, dispone di attrezzature e di capacità tecnico-organizzative idonee ad assicurare, durante la stagionatura, la buona conservazione del formaggio, nei limiti ed alle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo;

3. — Il servizio è affidato dall'A.I.M.A. con contratto con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nell'allegato atto disciplinare.

Roma, addì 20 marzo 1984

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

ATTO DISCIPLINARE

Contenente norme regolatrici del servizio d'intervento nel mercato del formaggio Pecorino Romano prodotto nell'anno 1983 *in attuazione della legge* 14 *agosto* 1982, *n.* 610.

Art. 1.

L'A.I.M.A. effettua gli acquisti fino ad un massimo di q.li 25.000 di formaggio Pecorino Romano al prezzo di L. 7.500 al kg, più IVA prodotto nel 1983 (1° febbraio-30 giugno 1983) e definiti ai successivi articoli 2 e 3, che vengono offerti in vendita all'intervento, a mezzo di assuntori del servizio ed alle condizioni stabilite nel presente átto disciplinare.

L'assuntore ha l'obbligo di effettuare in nome e per conto dell'A.I.M.A. tutte le operazioni di acquisto, comprese quelle inerenti ai controlli prescritti ai successivi articoli 3, 5 e 6, di ricevimento, di pagamento, di conservazione e di cessione dei formaggi di cui al precedente comma, e di riscossione del ricavato, offerti in vendita all'intervento nel centro o nei centri da esso gestiti, secondo le norme delle « condizioni generali » della convenzione di assuntoria, del presente atto disciplinare e delle condizioni stabilite nel contratto di affidamento del servizio, nonché provvedere al finanziamento di dette operazioni, salvo quanto previsto dal primo comma del successivo art. 8.

Art. 2.

Può formare oggetto di vendita all'intervento nel periodo di un mese a decorrere dalla data che sarà fissata dall'A.I.M.A. con comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il formaggio Pecorino Romano avente i requisiti e le caratteristiche, di cui al successivo art. 3.

Le operazioni di acquisto sono effettuate presso i centri di intervento da ubicarsi nelle province delle regioni Lazio e Sardegna.

Art. 3.

Il formaggio offerto all'intervento deve:

1) presentare il marchio di origine o relativa certificazione rilasciata dal consorzio purché i caseifici produttori tengano una contabilità, secondo le norme prescritte dal decreto ministeriale 31 dicembre 1973, dalla quale risulti chiaramente la quantità, espressa in quintali, di latte ritirato e di latte destinato alla produzione di Pecorino Romano, nonché le quantità, espresse in numero di forme, di formaggio prodotto e di formaggio venduto;

2) presentare le seguenti caratteristiche ad un primo controllo effettuato al momento della consegna del prodotto:

requisiti stabiliti all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269;

requisiti di formaggio appartenente, secondo gli usi e le consuetudini in vigore, alle categorie « 1ª Export », « 2ª Export », « 1ª Italia » e « 2ª Italia ».

La quantità di prodotto offerta da ciascun conferente non deve risultare inferiore a q.li 20 né superare q.li 800; qualora le offerte presentate nei termini di cui al precedente art. 2 superino il prefissato quantitativo dei q.li 25.000 conferibili, il consorzio provvederà proporzionalmente alla riduzione dei quantitativi indicati nelle offerte stesse; dall'eventuale riduzione proporzionale sono escluse le offerte i cui quantitativi una volta ridotti porterebbero il formaggio conferibile al di sotto del minimo di q.li 20;

3) presentare ad un secondo controllo, da eseguirsi non prima di due mesi e al massimo non oltre tre mesi dall'entrata del prodotto in ammasso, i requisiti delle categorie: « 1ª Export », « 2ª Export » riferite per almeno il 40% pari a q.li 10.000; « 1ª Italia e 2ª Italia » riferite per almeno il 60% pari a q.li 15.000.

In ogni caso è possibile l'eventuale reintegro di formaggio Pecorino Romano che per effetto del secondo controllo risulti inidoneo all'ammasso. La commissione incaricata per il controllo di cui al successivo art. 5, può procedere alla sostituzione contestuale del formaggio rifiutato con un quantitativo equivalente di Pecorino Romano esclusivamente di qualità « 1ª e 2ª Export » dello stesso conferente. Per le quantità sostituite l'ulteriore controllo avverrà entro un mese dalla data dell'avvenuto reintegro.

Art. 4.

Ogni offerta di vendita di formaggio all'intervento deve essere oggetto di domanda scritta rivolta e presentata all'assuntore del servizio entro il termine di scadenza del periodo di cui al precedente art. 2, con indicazione: *a*) del nome e del cognome dell'offerente oppure, qualora trattasi di organismo associativo, della denominazione, della sede sociale e del legale rappresentante e relativi indirizzi; *b*) dell'esatta ubicazione del magazzino di giacenza in cui trovasi il quantitativo di formaggio offerto all'intervento; *c*) del centro di intervento cui si intende conferire il prodotto. E' comunque in facoltà dell'assuntore del

servizio, su autorizzazione dell'A.I.M.A., a seguito di esaurimento delle capacità ricettive di un centro, di indicare all'offerente altro centro di intervento al quale presentare il prodotto.

Ai sensi dell'art. 6, secondo comma, delle condizioni generali di assuntoria ad ogni offerta di vendita va allegata:

una dichiarazione del competente consorzio di tutela, attestante, a termini del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1973, l'avvenuta regolare effettuazione della vigilanza in loco sul caseificio produttore.

Sull'offerta ricevuta l'assuntore provvede a comunicare all'offerente, al più presto e comunque non oltre dieci giorni dai termini di cui all'art. 2, il magazzino in cui il prodotto deve essere consegnato e il quantitativo di formaggio ammesso all'intervento.

Il formaggio, a cura dell'offerente, deve essere consegnato all'assuntore franco magazzino di conservazione indicato dallo stesso assuntore, veicolo non scaricato.

All'atto della presa in consegna, l'assuntore rilascia all'offerente una ricevuta provvisoria, redatta secondo il modello fornito dall'A.I.M.A., nella quale debbono risultare indicati: lo assuntore, il centro di intervento ed il magazzino in cui è avvenuta la consegna, la data della consegna, l'intestatario offerente, la quantità di prodotto espressa in numero di forme riconosciute idonee al primo accertamento e in peso espresso in quintali, il riferimento al verbale della commissione di controllo che ha riconosciuto tale idoneità, l'importo del prezzo unitario di acquisto e il controvalore provvisorio della merce in base a detto prezzo, nonché l'importo dell'acconto dell'80% di cui al terzo comma del successivo art. 6 e relativa IVA.

Art. 5.

Agli accertamenti, in sede sia di primo che di secondo controllo, della quantità, caratteristiche e qualità di ciascuna partita offerta, previsti al precedente art. 3, provvede in contraddittorio con l'offerente e con un rappresentante dall'assuntore, apposita commissione composta da un funzionario dello ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio di ubicazione del centro di intervento, con funzioni di presidente e da due esperti in valutazione del prodotto designati dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura su elenco di nominativi proposti dall'assuntore.

Del compimento delle operazioni di individuazione della partita, di pesatura, conteggio e timbratura indelebile delle forme, di accertamento dei requisiti qualitativi si redige, in cinque copie, apposito verbale sottoscritto dai componenti la commissione, dai rappresentanti dell'offerente e dall'assuntore.

I verbali devono essere redatti su modelli predisposti dalla A.I.M.A.

Art. 6.

L'acquisto è concluso per le partite di prodotto che, all'atto del secondo accertamento di cui ai precedenti articoli 3 e 5, risultano avere i requisiti prescritti.

Le quantità che a seguito degli accertamenti eseguiti risulteranno non accettabili sono restituite all'offerente, che ha l'obbligo di provvedere a sua cura e spese al ritiro del prodotto dal magazzino d'intervento. Qualora le forme riconosciute inidonee per l'acquisto non pregiudichino l'acquisto delle forme residue della partita, ritenute idonee, le forme inidonee sono restituite all'offerente al peso originario.

Tuttavia, l'assuntore corrisponde all'offerente, per le quantità ritenute accettabili al primo accertamento, un acconto pari all'80% del prezzo di acquisto, calcolato sul peso di tali quantità. Tale acconto è riscosso dal venditore, in base alla ricevuta provvisoria di consegna di cui al precedente art. 4, ultimo comma, direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato dal pagamento.

Il saldo del prezzo è corrisposto, o conguagliato, dopo l'accertamento di scelta definitiva del prodotto acquistato. Per il calcolo di tale saldo, il prezzo di acquisto è applicato sul peso risultante dei verbali di primo accertamento per le forme che, all'atto dell'accertamento definitivo, risultino rispondenti ai requisiti ed alle caratteristiche richiesti e per le quali l'acquisto stesso s'intende perfezionato.

Le spese di entrata, di conservazione e di uscita per le forme che vengono restituite all'offerente sono regolate direttamente fra l'offerente stesso e l'assuntore del servizio sulla base delle spese effettivamente sostenute.

Per il pagamento del saldo, l'assuntore rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: l'assuntore, il centro di intervento ed il magazzino in cui è avvenuta la consegna, la data della consegna, l'intestatario venditore, la qualità di prodotto espressa in numero di forme e in quintali, accettata in via provvisoria ed in via definitiva, il riferimento ai verbali della commissione di controllo da cui risulta l'idoneità all'acquisto del prodotto, il prezzo unitario di acquisto, il controvalore provvisorio o definitivo della merce, e, infine, l'ammontare della somma corrisposta a titolo di acconto o di saldo e la relativa IVA.

In base a tale bolletta il venditore riscuote gli importi dovutigli direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento.

Una copia della bolletta rimane presso il centro di intervento che ha ricevuto il prodotto. Il modello della bolletta di acquisto sarà rimesso dall'A.I.M.A. all'assuntore del servizio.

Art. 7.

Per le operazioni di acquisto e di cessione eseguite in nome e per conto dell'A.I.M.A. nell'espletamento dell'incarico l'assuntore ha l'obbligo di:

a) numerare progressivamente, sia le fatture o autofatture di acquisto, sia le fatture di vendita, ed annotarne i dati prescritti su appositi registri sezionali degli acquisti e delle vendite, a ricalco, preventivamente bollati e numerati, forniti direttamente dall'A.I.M.A. e tenuti con le norme prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) spedire all'A.I.M.A. per ciascun magazzino, i seguenti atti relativi alle operazioni di acquisto e di vendita del prodotto, non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello in cui gli atti medesimi sono stati emessi:

un elenco a montanti dei pagamenti effettuati per gli acquisti nel corso del mese precedente, con indicazione per ciascuna partita di merce acquistata, della data di consegna della partita stessa, degli estremi della relativa bolletta di acquisto, della qualità, della quantità e dell'importo pagato. In allegato dovranno essere unite: copia delle ricevute provvisorie e delle bollette di acquisto richiamate nell'elenco, nonché copia delle relative fatture o autofatture di acquisto;

un elenco delle partite di merce uscite per cessioni nel corso del mese precedente, con indicazione per ciascuna di esse, della data di uscita dal magazzino, degli estremi della relativa fattura di vendita, della quantità o qualità della merce e del prezzo complessivo di vendita; in allegato dovranno essere unite copia delle relative bollette di uscita e copia delle fatture di vendita;

copia dei fogli dei registri di carico e scarico relativi al movimento di magazzino verificatosi nel mese precedente.

In caso di mancato o intempestivo adempimento di quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo, sarà applicata all'assuntore una penale nella misura che verrà indicata nel contratto di affidamento dell'incarico;

c) rimettere all'A.I.M.A., venti giorni prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA, l'elenco clienti e fornitori di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633;

d) conformarsi, ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto per gli atti di acquisto e di cessione eseguiti nell'espletamento dell'incarico, ad ogni altra prescrizione che l'A.I.M.A. si riserva di impartire nel corso del rapporto.

Art. 8.

L'A.I.M.A. secondo quanto previsto dal primo al terzo comma dell'art. 15 delle condizioni generali di assuntoria, assicura all'assuntore i finanziamenti necessari per le operazioni di acquisto dai conferenti.

L'assuntore del servizio deve comunque garantire il reperimento diretto dei mezzi finanziari occorrenti per l'acquisto e la conservazione del prodotto, nonché per compiere tutte le necessarie operazioni esecutive riguardanti la cessione od altra destinazione del prodotto stesso.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dallo adempimento delle obbligazioni dell'assuntore del servizio, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore medesimo.

Art. 9.

L'assuntore è tenuto alla prestazione di cauzione a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi contrattuali a favore dell'A.I.M.A. ai sensi dell'art. 15, quarto comma, delle condizioni generali di assuntoria.

L'assuntore provvede alla corretta esecuzione degli adempimenti tecnici che la particolare natura del prodotto richiede durante la fase di stagionatura e per la stagionatura stessa, adottando le misure necessarie per evitare scondizionamento o perdita del prodotto.

L'assuntore risponde verso l'A.I.M.A. di tale buona conservazione fino alla consegna del prodotto all'acquirente, tranne che lo scondizionamento o la perdita del prodotto derivi da fatti di guerra, terremoto, calamità naturali, cause di forza maggiore o da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa. L'assuntore è tenuto a dare all'A.I.M.A. immediata comunicazione dell'evento eccezionale verificatosi, indicando, sia pure per approssimazione, il quantitativo di formaggio danneggiato o perduto, e ad adottare con immediatezza tutte le misure necessarie per contenere il danno. In tale eventualità le spese straordinarie sostenute ed il danno accertato saranno rimborsati dall'A.I.M.A. all'assuntore nell'importo concordato tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore.

E' esclusa la responsabilità dell'assuntore per il calo naturale e per correzione fino ad un massimo annuo del 7,0 % riferito al peso d'entrata.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei magazzini di conservazione, ove debbono essere tenute ben sistemate ed individuabili per partite, onde consentire in ogni momento oltre che l'accertamento quantitativo delle masse delle partite, il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto depositato.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico ed un registro di scarico da tenere costantemente aggiornati, annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità e relativi valori.

Il modello di tale registro sarà fornito all'assuntore dall'A.I.M.A.

Art. 10.

La cessione del formaggio acquistato dall'assuntore è disposta dall'A.I.M.A. ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle norme e modalità stabilite nelle procedure di cessione fissate dall'A.I.M.A.

L'assuntore è tenuto a comunicare all'A.I.M.A. tutti gli elementi riguardanti le caratteristiche di individuazione, di qualità e di quantità delle partite per le quali viene disposta la cessione. L'assuntore è tenuto inoltre a consentire l'accesso ai magazzini degli interessati agli acquisti, per l'esame delle partite poste in vendita.

Art. 11.

Per le cessioni a titolo oneroso, gli acquirenti devono effettuare il pagamento anticipato del prezzo e relativa IVA del prodotto acquistato, riferito al peso del prodotto stesso all'entrata in ammasso.

L'assuntore del servizio provvede perciò alla consegna del prodotto all'acquirente, franco posto di carico del magazzino, solo ad avvenuto pagamento del prezzo.

Per ogni consegna effettuata giornalmente all'acquirente, lo assuntore emette la relativa bolletta di uscita dalla quale devono risultare l'acquirente, il magazzino in cui avviene la consegna, la data di essa, il riferimento al numero distintivo della partita, la quantità consegnata espressa in numero di forme e in quintali risultanti dalla pesatura all'uscita.

Il modello della bolletta di uscita sarà fornito all'assuntore a cura dell'A.I.M.A.

Ciascuna vendita deve essere documentata da apposita fattura che viene emessa dall'assuntore secondo il modello predisposto dall'A.I.M.A. dopo che sia stata ultimata la consegna del prodotto.

Nella fattura, da emettere conformemente alle vigenti disposizioni sull'IVA, devono risultare oltre agli estremi e ai dati contenuti nella bolletta o nelle bollette di uscita relative alla consegna del prodotto, il riferimento alla comunicazione effettuata dall'A.I.M.A. all'acquirente dell'accettazione della sua domanda di acquisto, la quantità di prodotto consegnato espressa in numero di forme e in quintali, il prezzo unitario di vendita, il controvalore effettivo della predetta quantità, la data e l'importo del pagamento anticipato da parte dell'acquirente ed il conguaglio tra controvalore della quantità consegnata e importo dell'eseguito pagamento.

Il regolamento del conguaglio risultante dalla fattura dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla presentazione della fattura stessa.

Art. 12.

Entro il giorno 5 di ciascun mese l'assuntore del servizio deve trasmettere all'A.I.M.A. una situazione riepilogativa dalla quale si rilevino, per ciascun centro di intervento, i dati relativi alle quantità di prodotti presi in carico e alle quantità di prodotti consegnate nel corso del mese precedente con la situazione delle giacenze alla fine di detto mese.

Art. 13.

All'assuntore del servizio sono dovuti, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, i corrispettivi stabiliti nel contratto di affidamento del servizio, distintamente per le operazioni di entrata del prodotto nel magazzino di ammasso, per il magazzinaggio e connesse operazioni di manutenzione e conservazione durante il periodo di giacenza in magazzino, per le operazioni di uscita del prodotto dall'ammasso in relazione alle cessioni disposte dall'A.I.M.A.

Art. 14.

Fino alla conclusione delle vendite di tutto il formaggio acquistato, l'assuntore è obbligato alla prosecuzione del servizio alle condizioni del presente atto disciplinare e del conseguente contratto.

Art. 15.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite del formaggio effettuate nel corso dell'espletamento dell'incarico affidatogli secondo le prescrizioni e nei termini che l'A.I.M.A. si riserva di comunicare.

Art. 16.

E' in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 17.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza dell'espletamento del servizio, l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

Nel contratto di affidamento del servizio sono regolati i rapporti tra l'A.I.M.A. e l'assuntore derivanti dall'applicazione della presente deliberazione.

Visto, *il Ministro-Presidente*
PANDOLFI

(1968)

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Modificazione all'avviso relativo alla decima estrazione delle cartelle 9% di cui al decreto ministeriale 16 luglio 1974

Si notifica che le operazioni relative alla decima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale avranno inizio, in luogo del giorno 7 maggio 1984, il successivo giorno 8 maggio 1984 alle ore 9.

Si conferma il rimanente contenuto del precedente avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 30 marzo 1984.

(1969)

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Grottaglie

Con decreto del presidente della giunta regionale 20 marzo 1978, n. 429, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, sono approvati, con le chiarificazioni e prescrizioni di cui alla predetta relazione dell'ufficio urbanistico della regione Puglia, il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del comune di Grottaglie (Taranto) adottati con deliberazioni consiliari n. 131 del 27 novembre 1972, n. 30 del 16 marzo 1974, n. 47 del 10 aprile 1974 e n. 805 del 27 novembre 1976.

La relazione del precitato ufficio urbanistico della regione Puglia n. 1703 del 18 maggio 1977, vistata dallo scrivente, forma parte integrante del decreto.

(1970)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a sei posti di ispettore aggiunto nella carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai diplomati in maturità scientifica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel Bollettino ufficiale n. 9, parte prima, del 16 luglio 1983 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1981, registro n. 7, foglio n. 155, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e nominati i vincitori del concorso, per esami, a sei posti di ispettore aggiunto in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai diplomati in maturità scientifica, indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1979.

(1911)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario. (Settori 34, 42, 54, 62 e 63).

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1983 si svolgerà nei giorni sottoindicati, per i seguenti settori di discipline:

Settore n. 34 - Ingegneria chimica (borse n. 17):

convocazione: giorno 4 maggio 1984 alle ore 9,30 presso il Ministero della Pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Stanza 402 - Piano 3° - Viale Trastevere - Roma.

Settore n. 42 - Filologia romanza, italianistica (borse n. 15):

convocazione: giorno 24 maggio 1984 alle ore 8,30 presso il Ministero della Pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Stanza 402 - Piano 3° - Viale Trastevere - Roma.

Settore n. 54 - Diritto penale e procedura penale (borse n. 10):

convocazione: giorno 29 maggio 1984 alle ore 11 presso il Ministero della Pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Stanza 402 - Piano 3° - Viale Trastevere - Roma.

Settore n. 62 - Sociologia (borse n. 11):

convocazione: giorno 10 maggio 1984 alle ore 9, presso il Ministero della Pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Stanza 402 - Piano 3° - Viale Trastevere - Roma.

Settore n. 63 - Storia delle dottrine politiche (borse n. 6):

convocazione: giorno 9 maggio 1984 alle ore 9,30 presso il Ministero della Pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Stanza 402 - Piano 3° - Viale Trastevere - Roma.

(2009)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 101 dell'11 aprile 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Ospizio S. Anna, in Bologna: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di infermiere professionale.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi ai concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia		Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227

(c. m. 411100841040) **L. 500**